

Decisione del 10/07/2003 n. 4117 - Consiglio di Stato Decisione del 10/07/2003 n. 4117 - Consiglio di Stato

Intitolazione:

ICI - Aliquote - Determinazione - Tra il 4 ed il 6 per mille - Motivazione - Criterio di sufficienza.

Massima:

Ai sensi degli artt. 3, secondo comma, L. 7 agosto 1990 n. 241 e 4 L. 23 ottobre 1992 n. 421, il comune non ha l'obbligo di motivare la quantificazione della percentuale di imposta all'interno dell'intervallo tra quattro e sei per mille piu' di quanto non abbia l'obbligo di motivare la quantificazione delle singole voci del bilancio di previsione.

* Massima redatta dal Servizio di Documentazione Tributaria

Testo:

Fatto - Il comune di S. con la deliberazione di giunta sopra indicata ha fissato l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (d'ora in poi anche: Ici), per l'anno 1993 nella misura del cinque per cento. L'A.P.E. e la proprietaria di un immobile nel comune con ricorso al tribunale amministrativo regionale per la Liguria notificato il 5 e il 9 marzo 1993 hanno impugnato l'atto, censurandolo per difetto di motivazione e d'istruttoria (primo motivo), e formulando altresì, con altri tre motivi di ricorso, varie eccezioni d'illegittimità costituzionale delle disposizioni istitutive dell'imposta e concernenti la fissazione delle tariffe d'estimo e delle rendite catastali. Si sono costituiti in giudizio il comune di S. e l'Amministrazione finanziaria dello Stato. In particolare il comune, nella memoria depositata il 20 ottobre 1997, ha formulato a sua volta varie eccezioni, tra cui quella di mancanza di prova della legittimazione dell'associazione ricorrente a proporre l'impugnazione, non risultando se agisse per un interesse proprio o per quello degli associati.

Il Tribunale amministrativo regionale con la sentenza indicata in epigrafe ha respinto le eccezioni pregiudiziali e preliminari e ha accolto il ricorso, giudicando fondato e assorbente il primo motivo.

Appella il comune, il quale ripropone l'eccezione di difetto di legittimazione, censurando la motivazione della sentenza relativa all'ammissibilità del ricorso dell'associazione e osservando che la signora A.M.T. non aveva provato di essere proprietaria di un immobile soggetto all'imposta, essendosi limitata a produrre un certificato catastale. L'appellante censura poi l'accoglimento del motivo di ricorso. Il Ministero delle finanze si è costituito, sostenendo che il comune gode di piena libertà di fissare l'aliquota tra il quattro e il sei per cento, e che entro tali limiti non occorre nessuna motivazione.

Diritto - L'eccezione di carenza di legittimazione a ricorrere della signora A.M.T., proposta dal comune come motivo d'appello, è infondata: la predetta aveva dichiarato di essere proprietaria di un immobile in S., indicandone indirizzo, estremi d'identificazione catastale e rendita catastale. Chi ricorre contro un atto amministrativo ha bensì l'onere d'indicare il proprio titolo di legittimazione, ma non anche di provarlo quando nessuno lo contesti. È quindi superfluo esaminare la questione della legittimazione o meno dell'A.P.E. che ricorreva insieme con la predetta signora A.M.T.

Venendo al merito, l'art. 4 della L. 23 ottobre 1992, n. 421 dava delega al Governo d'istituire l'imposta comunale sugli immobili "con determinazione di un'aliquota unica da parte del comune in misura variante dal 4 al 6 per mille, con applicazione dell'aliquota minima in caso di mancata determinazione e con facoltà di aumentare l'aliquota massima fino all'uno per mille per straordinarie esigenze di bilancio"; così come poi il Governo ha fatto con D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504. La L. 8 agosto 1990, n. 241, contenente norme in materia di procedimento amministrativo, all'art. 3, dopo aver prescritto al comma 1 che i provvedimenti amministrativi siano motivati, al comma 2 dispone: "La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale".

Risulta chiaro, dall'insieme delle due disposizioni, che il comune non ha l'obbligo di motivare la quantificazione della percentuale d'imposta all'interno dell'intervallo tra quattro e sei, più di quanto abbia l'obbligo di motivare la quantificazione delle singole voci del bilancio di previsione; e del resto onerare il comune di una simile incombenza equivarrebbe a introdurre ulteriori e più specifiche regole di quantificazione dell'imposta, che la legge non ha previsto.

L'appello è dunque fondato e va accolto. Il Collegio nondimeno stima

equo, data la novita' della questione specifica, compensare le spese di giudizio dei due gradi.

P.Q.M. - il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione V), accoglie l'appello indicato in epigrafe e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge l'impugnazione della deliberazione 30 novembre 1992, n. 1273 della giunta comunale di S. Compensa le spese di giudizio.
